



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

CAPITOLATO
TUTELA LEGALE



Art. 1 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione è stipulata per la durata di mesi 48 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2023.

È facoltà del contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere alla società una proroga della presente assicurazione fino a 120 giorni immediatamente successivi a tale scadenza o per il maggior periodo richiesto, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale. La società si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Art. 2 - Condizioni generali

Le presenti condizioni prevalgono e sostituiscono le condizioni generali e/o particolari previste nel testo adottato dall'assicuratore. Per quanto non normato nel presente capitolato si rinvia alla legge e residualmente all'ultimo testo di riferimento ANIA.

Art. 3 - Pagamento del premio annuale

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, a prescindere dal pagamento del premio, che dovrà essere comunicato, a pena della sospensione della garanzia, a mezzo pec di incasso entro 90 giorni dalla data di effetto, sempreché i semplici corretti siano regolarmente pervenuti almeno 30 giorni prima. Se pervenuti successivamente, il termine della comunicazione di 90 giorni della pec di incasso decorre dal giorno di effettiva ricezione dei semplici.

Il termine indicato vale anche per le rate successive e quindi decorre dall'effettivo ricevimento dei titoli di quietanza o di appendici sostitutive.

Il pagamento di eventuali premi di regolazione verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento dell'appendice di conguaglio. I termini di registrazione e di pagamento sono i medesimi dei titoli di polizza.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Agenzia delle Entrate - Riscossione, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio.

Art. 4 - Dichiarazioni inesatte del Contraente

L'Assicuratore presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano state rese in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior premio in proporzione al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art.1892 C.C.



Art. 5 - Clausola broker

La gestione del contratto è affidato per l'intera durata dello stesso alla società AFI CURCI SPA BROKER DI ASSICURAZIONE RUI n. B000062428 con sede legale in Trieste, Riva Nazario Sauro n. 2. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione così come il pagamento dei premi (i cui termini di cui sopra valgono per entrambi) saranno svolti, per conto del contraente, dal Broker, con manleva per il Contraente. L'Assicuratore dà atto che, agli effetti delle condizioni normative tutte della polizza in oggetto, ogni comunicazione scritta anche in formato elettronico con data certa fatta dal contraente e/o assicurato al Broker, s'intenderà come fatta all'Assicuratore, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker all'Assicuratore, in nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, si intenderà fatta agli stessi e viceversa.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha diritto di recedere dalla Polizza con preavviso di 120 giorni.

Il recesso è ammesso solo in caso di rapporto negativo tra sinistri liquidati e premi imponibili.

In caso di recesso dell'Assicuratore, questo ha l'obbligo di proporre una quotazione di mantenimento della copertura.

In caso di non accettazione da parte del Contraente, entro 30 giorni dalla data di formalizzazione della proposta, l'Assicuratore rimborserà al Contraente la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Coassicurazione

Qualora la società delegataria non detenga in proprio la totalità del rischio, l'assicurazione può essere ripartita per quote tra le altre società. In tal caso le coassicuratrici conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Delegataria per l'esecuzione del contratto e gestione delle vertenze legali e il domicilio ad ogni fine di legge sarà quello delle Delegataria.

Pertanto, l'attività svolta dalla Delegataria in esecuzione della polizza impegna anche le coassicuratrici. La società delegataria dà atto, con la sottoscrizione del contratto, che le Coassicuratrici le hanno dato mandato di sottoscriverlo anche in nome e per conto loro, rendendolo valido ed operativo anche per esse, in relazione alle quote da ciascuna accettata, secondo quanto risultante nell'apposito prospetto di polizza.

L'assicurazione viene ripartita per quote tra Società delegataria e Società coassicuratrici. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto e nel rispetto della normativa relativa al medesimo che ogni società partecipante ha accettato. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Si conviene fra le parti contraenti che l'attività svolta dalla Delegataria in esecuzione della polizza impegna anche le coassicuratrici, per la parte di loro pertinenza.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse secondo quanto sopra riportato.



Art. 8 – Colpa Grave

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, la società assicuratrice risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da “colpa grave” dell'assicurato (anche nell'eventuale sua veste di contraente) e da “colpa grave” e/o “dolo” delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

A maggior dettaglio di quanto indicato al precedente comma, la colpa grave dell'assicurato e la colpa grave e/o il dolo delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge si intende estesa anche all'inadempimento colposo dell'obbligo di avviso o di salvataggio ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile, con conseguente rinuncia da parte dell'assicuratore alle facoltà di cui all'art. 1915 Codice Civile, eccetto il caso di dolo dell'assicurato (anche nell'eventuale sua veste di contraente).

Art. 9 – Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura il rimborso delle somme versate o da versarsi dall'Ente contraente ai propri assicurati a titolo di rimborso delle spese da questi sostenute o sostenente per tutelare i propri interessi nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali in sede civile, penale, amministrativa e contabile, di cui l'Ente contraente abbia avuto notizia durante la validità della polizza, che conseguano a fatti, violazioni di norme e/o inadempienze connesse all'espletamento del servizio, dei compiti d'ufficio o del mandato. Si precisa che per assicurati si intendono comunque anche i soggetti non più alle dipendenze dell'Ente, e per amministratori si intendono comunque anche coloro che non sono più in carica, purché costoro lo fossero al momento dell'accadimento dei fatti o del verificarsi delle omissioni da cui ha avuto origine il procedimento giurisdizionale.

Si assicura il rischio delle spese sostenute o sostenente dall'Ente contraente per l'assistenza giudiziale cui lo stesso Ente è tenuto in forza dei contratti collettivi di lavori o di disposizioni di legge e fatta salva l'insussistenza di conflitti d'interesse nei confronti degli amministratori, del segretario o degli assicurati in genere qualora, nello svolgimento dei loro compiti d'ufficio, e più precisamente:

a) *attività di lavoro*:

- 1) siano perseguiti in sede penale per delitti colposi e contravvenzioni;
- 2) siano perseguiti penalmente per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato (il rimborso delle spese potrà tuttavia essere anticipato alla fine del giudizio di primo grado, se con esito favorevole; in tal caso è comunque fatta salva la ripetizione di quanto versato in caso di successiva condanna subita alla conclusione definitiva del procedimento); vi sia la derubricazione a reato colposo; vi sia l'archiviazione del procedimento;
- 3) siano convenuti in giudizio in relazione a procedimenti di responsabilità civile, formale, amministrativa, contabile. Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile, in conseguenza di polizza R.C. stipulata dall'Ente contraente/assicurato e/o singolo assicurato relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dal presente capitolato opera ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e/o in eccedenza rispetto a quanto previsto nella suddetta assicurazione; in caso di inoperatività della suddetta copertura la polizza opera a primo rischio; la copertura è condizionata (e le prestazioni assicurate sono sospese, comprese eventuali quote di fondo spese) ai casi:
 - in cui venga accertata l'assenza di dolo o di colpa grave, ma solo in caso di procedimento di responsabilità amministrativa presso la Corte dei Conti;



- in cui non vi sia rinvio a giudizio ma solo in caso di procedimento di responsabilità amministrativa presso la Corte dei Conti;
- laddove, in caso di rinvio a giudizio, il procedimento si estingua per altre cause, nelle quali non si rinvenga ex post un conflitto di interesse con l'ente di appartenenza, ma solo in caso di procedimento di responsabilità amministrativa presso la Corte dei Conti.

Sono comunque esclusi gli ambiti di applicazione richiamati dall'art. 3, comma 59 della Legge n. 244/2007; tale esclusione si estende anche alle spese relative alla fase pre-processuale, precedenti la notifica di un atto di citazione, come ad esempio le spese per l'eventuale predisposizione delle deduzioni conseguenti all'invito a dedurre da parte della Procura regionale della Corte dei Conti (rif. art 1 comma 3 bis D.L. n. 543/1996 e s.m.i.);

4) debbano resistere ad azioni o pretese in relazione a procedimenti di responsabilità civile o penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originate;

5) debbano difendersi per delitti e contravvenzioni per le contestazioni di inosservanza degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché delle altre disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

6) debbano difendersi per delitti e contravvenzioni per le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

7) debbano produrre opposizione avverso provvedimenti e sanzioni amministrative, tra le quali a titolo esemplificativo e non limitativo quelle per inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n. 626/1994, D.Lgs. n. 494/1996, D.Lgs. n. 81/2008, nonché delle altre disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

8) siano convenuti in controversie relative ad azioni o pretese di terzi conseguenti a fatti/atti illeciti o asseriti tali; siano attori per l'esercizio di azioni di risarcimento danni subiti per fatti illeciti di terzi; in quest'ultimo caso la copertura si estende alla difesa ed all'assistenza necessaria a promuovere l'azione penale nei confronti dei terzi per i medesimi fatti;

9) siano convenuti in controversie relative ad azioni o pretese di terzi conseguenti a responsabilità patrimoniali o professionali dei propri dipendenti;

10) siano convenuti in azioni di responsabilità ex libro V del Codice Civile. Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile, in conseguenza di polizza R.C. stipulata dall'Ente contraente/assicurato e/o singolo assicurato relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dal presente capitolato opera ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e/o in eccedenza rispetto a quanto previsto nella suddetta assicurazione; in caso di inoperatività della suddetta copertura la polizza opera a primo rischio; la copertura è condizionata (e le prestazioni assicurate sono sospese, comprese eventuali quote di fondo spese) alla verifica dei presupposti di conflitto di interesse con l'ente di appartenenza;

11) debbano provvedere o decidano di opporsi contro sanzioni amministrative; siano coinvolti in inadempimenti o reati in materia fiscale, tributaria, amministrativa;

12) ed in genere tutti i casi, salvo quelli espressamente esclusi, in cui il dipendente o amministratore sia sottoposto ad indagini preliminari, sia imputato in sede penale ovvero sia convenuto in sede civile;

b) circolazione stradale:



- 1) siano perseguiti penalmente per delitto colposo e/o contravvenzione per eventi connessi alla circolazione stradale connessa all'espletamento del servizio e all'adempimento di compiti d'ufficio, nonché all'esercizio del mandato;
- 2) siano attori per l'esercizio di azioni di risarcimento danni subiti per fatti illeciti di terzi;
- 3) siano convenuti in controversie relative ad azioni o pretese di terzi conseguenti a fatti/atti illeciti o asseriti tali.

Le garanzie di polizza valgono anche prima della formulazione dell'imputazione di reato e/o dell'invito a dedurre, non appena la funzione assicurata debba e/o abbia interesse a difendersi.

La garanzie di polizza si estendono sia alla difesa che alla assistenza legale per i casi indicati.

Art. 10 – Libera scelta dell'avvocato

Gli assicurati hanno la facoltà di scegliere un legale di propria fiducia, comunicandone il nominativo all'Ente/società. Quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, sosterrà gli oneri di patrocinio limitatamente ad un solo difensore, fatta salva la necessità di ricorrere a domiciliatari.

Art. 11 – Spese a carico della Società

Sono a carico della società gli onorari, spese e competenze del legale che ha patrocinato il dipendente o l'amministratore e dell'eventuale domiciliatario; spese giudiziarie e/o processuali comprese quelle per perizie di parte o d'ufficio (c.t.u.); spese difensive informative e testimoniali; spese del legale per lo svolgimento delle indagini difensive; eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società o quelle in caso di soccombenza, nonché tutte le spese avversarie, comprese le spese del legale domiciliatario.

Si intendono incluse anche le eventuali spese relative a procedure arbitrali, rituali e non.

Si intendono incluse anche le spese per la produzione di memorie o altro, e tutte le spese legali, comprese quelle che immediatamente seguono la notifica dell'avviso di garanzia.

Art. 12 – Massimale

La garanzia assicurativa viene prestata nei limiti di scheda di copertura e per l'intero procedimento fino alla sua completa definizione.

La Società si impegna a riconoscere agli aventi diritto importi non superiori a quelli risultanti applicando i parametri previsti dal D.M. n. 140/2012 (o altra fonte normativa vigente o efficace al momento del sinistro) per i compensi professionali degli avvocati, aumentati fino alla percentuale massima prevista dai parametri medesimi; il tutto fatta salva l'integrazione e/o rettifica dei parametri medesimi ad opera della legislazione e/o della giurisprudenza costituzionale.

Il sopra riportato limite raddoppia in caso di comprovata difficoltà della causa.

Rimangono fatte salve le opzioni di duplicazione e triplicazione dei parametri, a discrezione dell'ente/società. Per questi casi il limite rispettivamente si quadruplica e si sestuplica in caso di comprovata difficoltà della causa della causa e/o previsione secondo grado di giudizio.

Rimane a carico dell'Ente una franchigia/scoperto indicata nella scheda di copertura finale per ogni rimborso, e quindi per ogni persona avente titolo e per l'intero procedimento fino alla sua completa definizione (quindi per tutti i gradi di giudizio).



Art. 13 – Estensione territoriale

L'assicurazione si estende ai casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mediterraneo, sempre che il foro competente ove procedere si trovi in questi territori.

Art. 14 – Esclusioni

Fermo restando che i diritti di cui alla polizza in oggetto non possono essere esercitati se non con il consenso del contraente, sono escluse dalla garanzia:

- 1) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- 2) le pene pecuniarie;
- 3) le responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle proprie funzioni;
- 4) le controversie conseguenti alla detenzione di sostanze radioattive;
- 5) le controversie non rientranti nel periodo di validità della copertura assicurativa;
- 6) nei casi in cui il contraente ravvisi il conflitto di interesse con le funzioni assicurate;
- 7) le controversie che insorgono fra le funzioni assicurate dell'ente contraente o derivanti dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'ente di appartenenza;
- 8) le garanzie aggiuntive previste, se non attivate con sovrappremio dedicato in polizza.

Art. 15 – Insorgenza del caso assicurativo

Il caso assicurativo inizia nel momento in cui l'assicurato abbia o avrebbe posto in essere la violazione/l'illecito che ha determinato il procedimento per il quale si richiede l'operatività della garanzia.

Si considera vigente una:

- retroattività pari a anni 4, in assenza di circostanze note e/o conosciute o conoscibili, sulla base della diligenza richiesta dall'incarico, dagli assicurati e/o dal contraente;
- postuma pari ad anni 4.

È fatta salva la possibilità di integrare tali periodi di copertura, su richiesta dell'assicurato e con premio da comunicarsi a cura dell'assicuratore, durante la vigenza di polizza.

In caso di continuità con precedente polizza, anche con diverso assicuratore (in scadenza, senza soluzioni di continuità, al momento dell'effetto della presente polizza), la copertura opera alla scadenza della postuma prevista nella previgente polizza, applicando le medesime condizioni della previgente polizza, e laddove le stesse siano previste nella polizza attuale, con i limiti di retroattività pari all'effetto del certificato precedente.

Art. 16 – Denuncia dei sinistri e gestione delle vertenze

Premesso che la polizza:

- non è stipulata a favore di terzi
- non opera nel caso di conflitti di interesse
- non opera negli ambiti di applicazione richiamati all'art. 3, comma 59 Legge 244/2007

si precisa che gli assicurati possono far valere la prestazione assicurativa solo con il consenso del contraente, anche per quanto concerne la decisione di denunciare o meno il sinistro.

Premesso inoltre che la garanzia assicurativa è prestata per i casi assicurativi che insorgono durante il contratto, l'Ente contraente/assicurato deve denunciare alla Società o al broker il sinistro entro 45



giorni dal momento in cui ne abbia avuto ufficiale conoscenza. La comunicazione del nominativo del legale di fiducia prescelto può avvenire anche in una fase successiva. La tardiva od omessa comunicazione può comportare, a seconda del provato pregiudizio patito dalla Compagnia, il mancato o ridotto indennizzo (rif. Art. 1915 Codice Civile).

Fermo quanto stabilito negli articoli precedenti del presente capitolato, l'eventuale nomina di un informatore o del perito di parte sarà fatta in accordo con la Società. La Società non è comunque mai responsabile dell'operato di legali o periti.

Unitamente alla denuncia l'Ente contraente/assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari, senza che ciò possa ritardare la conferma dell'operatività della copertura assicurativa, la nomina del legale o quant'altro previsto a termini del presente capitolato a garanzia dell'assicurato.

In ogni caso l'Ente contraente/assicurato deve trasmettere alla Società o al broker, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro. Successivamente alla nomina del legale, la Società provvederà a richiedere direttamente a costui, anche attraverso il broker, le informazioni di cui abbisogna.

Fermo restando il limite previsto in precedenza dal presente capitolato, la Compagnia ha la facoltà di concordare con il legale dell'amministratore/dipendente un preventivo di spesa per la prestazione difensiva.

Il legale incaricato a termini del presente capitolato può esperire ogni utile tentativo di bonario componimento senza che possa essere eccepita dalla Società la sua iniziativa ed azione futura, salvo per quanto stabilito dal presente capitolato in caso di accordi e transazioni.

In caso di procedimento nei confronti di più assicurati per il medesimo fatto, si considerano aperti tanti sinistri quanti sono gli assicurati interessati.

Art. 17 – Modalità di prestazione della garanzia

A precisazione di quanto già previsto dal presente capitolato, il Contraente potrà concedere ai propri dipendenti e/o amministratori il rimborso o l'anticipazione delle spese di giudizio da essi sostenute o sostenente, con conseguente successivo obbligo di rimborso da parte della Compagnia (salvo quanto precisato di seguito) con le seguenti precisazioni:

- 1) qualora il dipendente e/o l'amministratore sia parte in un procedimento penale doloso, ha diritto ad ottenere il rimborso/l'anticipazione delle spese di difesa da lui sostenute solo a seguito di proscioglimento/archiviazione in fase istruttoria/preliminare o di assoluzione con sentenza passata in giudicato. Onde evitare pregiudizio economico all'interessato, è tuttavia possibile procedere al rimborso/all'anticipazione anche in caso di assoluzione non passata in giudicato, fatto salvo l'obbligo di ripetizione (e dunque di restituzione alla Compagnia) in caso di successiva condanna definitiva;
- 2) qualora l'assicurato sia parte in un procedimento civile o amministrativo, ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese di difesa da lui sostenute solo in caso di esito definitivo favorevole della lite, sancito da sentenza passata in giudicato, e solo per l'eventuale importo eccedente la somma riconosciutagli dall'Autorità Giudiziaria a titolo di rifusione delle spese di causa. In caso di compensazione delle spese di giudizio o di insolvenza del soccombente, il dipendente vittorioso ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute;
- 3) qualora il dipendente sia parte in un giudizio di responsabilità amministrativa e/o contabile, ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese di difesa da lui sostenute solo in caso di sentenza favorevole,



di proscioglimento ed in ogni altro caso in cui sia decaduto il conflitto di interessi con l'azienda e/o l'erario.

In deroga a quanto previsto al precedente punto 1., su richiesta del Contraente per proprie esigenze di bilancio, la Compagnia — valutati preliminarmente e positivamente tutti i presupposti — mette a disposizione dell'Ente gli importi di sua competenza con i quali l'Ente, tramite partita di giro, provvede subito dopo ai rimborsi/anticipazioni agli aventi diritto.

È comunque ammesso un fondo spese, attivabile su richiesta del contraente che ne verifica i presupposti di applicazione (in primis la mancanza del conflitto di interessi), sino ad un ammontare non superabile del 25% del massimale per sinistro/persona, fatta eccezione per i casi sub Art. 14, punto 3.

Art. 18 – Termini per la comunicazione dei dati di regolazione

Il premio di polizza è calcolato, alla firma e per la durata di polizza convenuta, moltiplicando l'aliquota promille alla firma per il totale dei parametri prescelti.

Salvo disposizione esplicita, il premio anticipato si intende come minimo acquisito.



Scheda di copertura

1.	Assicuratori:																		
2.	Contraente: Attività dichiarata: Amministrazione in relazione alle norme di legge, ai regolamenti, alle competenze di legge e a quant'altro risultati di pertinenza dell'assicurato e/o rientri nell'espletamento di tutte le attività proprie, necessarie, complementari e accessorie ovunque esse vengano svolte.																		
3.	Periodo di Assicurazione: dalle ore 24.00 del alle ore 24.00 del																		
4.	Massimale per persona/ sinistro/ per anno per persona/ € 30.000,00 per sinistro/ € 50.000,00 per anno/ € 300.000,00																		
5.	Franchigia per sinistro: Euro 0,00																		
6.	Prevista in capitolato																		
7.	Clausola Broker: AFICURCI SPA Corrispondente dei Lloyd's: (se presente.....)																		
10.	Data della proposta di contratto.....																		
11.	Parametri per il calcolo del premio: A)RETRIBUZIONI:																		
12.	Premio annuo Premio (Euro): <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Premio Netto</th><th>Accessori</th><th>Imponibile</th><th>Imposte</th><th>Totale</th></tr></thead><tbody><tr><td>Premio Complessivo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Premio Prima Rata</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale	Premio Complessivo						Premio Prima Rata					
	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale														
Premio Complessivo																			
Premio Prima Rata																			